

COMUNE DI BORGO CHIESE

Provincia di Trento

Rep. n. 25/A.P.

ATTO MODIFICATIVO

**DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CENTRO ACQUATICO E ATTIVITA' ACCESSIVE**

TRA

Il COMUNE DI BORGO CHIESE, con sede in Borgo Chiese (TN), piazza San Rocco n. 20, codice fiscale e partita I.V.A. 02402160226, socio della sotto indicata società, rappresentato dal signor Pucci Claudio, nato a Verona (VR) il 28.11.1962, nel suo ruolo *pro-tempore* di Sindaco, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell'ente, atteso che non agisce in proprio, ma in nome e per conto del medesimo ente, in forza dell'art. 25, comma 7, lettera c), dello Statuto comunale e come da deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 04.06.2019, nel seguito anche definito come «*il Comune*»;

E

la E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A., società *in house* partecipata in via diretta dal Comune di Borgo Chiese, con sede in Borgo Chiese (TN), via Oreste Baratieri n. 11, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento 02126520226, iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio di Trento n. 202008, costituita l'11.06.2009 con scadenza 31.12.2030 con atto a firma notaio D'Argenio Luigi Maria rep. n. 121286 – racc. n. 24093, rappresentata dal signor Panelatti Franco, nato a Tione di Trento (TN) il 04.08.1983, nel suo ruolo *pro-tempore* di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto presso detta società, atteso che non agisce in proprio, ma in nome e per conto della medesima società, nel seguito anche definita come «*la Società*»; anche definiti congiuntamente come «*le parti*» e disgiuntamente come «*la parte*».

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio comunale di Condino n. 26 del 06.07.2015 venne disposto l'affidamento diretto *in house* a E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. del servizio di gestione del Centro Acquatico di Condino e attività accessive e approvato lo schema di contratto con i relativi allegati, recante le condizioni per l'affidamento, per l'appunto nella forma *in house*, di tale servizio; cioè, dopo che il Consiglio di amministrazione della citata società aveva deliberato, in data 01.07.2015, di assumere detto servizio pubblico locale, acclarando così di essere in grado di prendersene carico;
- che in data 07.07.2015 fu sottoscritto il contratto repertorio n. 4/A.P. del Comune di Condino, con il quale il Comune stesso affidò direttamente *in house providing* a E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A., per anni 10 (dieci) a partire dalla data di sottoscrizione, il servizio di gestione del Centro Acquatico e attività accessive, con tutti i suoi impianti, nonché l'organizzazione di attività sportive, agonistiche, formative, ricreative, del tempo libero e ogni altra attività complementare e accessoria, alle condizioni e secondo le modalità in esso puntualmente disciplinate;
- che con L.R. 24.07.2015, n. 9 venne istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Borgo Chiese mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino; ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 9/2015, il nuovo ente è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei tre Comuni di origine;
- che in data 21.03.2016 tra il Comune e la Società fu stipulato l'atto repertorio n. 1/A.P. del Comune di Borgo Chiese integrativo del sopra richiamato contratto per l'affidamento *in house* del servizio di gestione del Centro Acquatico e attività accessive, in esecuzione del decreto del Commissario straordinario del Comune nominato con provvedimento prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15 adottato dalla Giunta provinciale nella seduta del 30.12.2015 e di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione della Società in data 11.03.2016;

CONSIDERATO E RILEVATO

- che E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. è società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, codice civile, a totale partecipazione pubblica diretta, attratta alle previsioni di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), 4, comma 2, lett. a) e d) e 16 del D.lgs. 175/2016 (cd. TU 2016) con le azioni non quotate nei mercati regolamentati, che adotta come modello di governo quello tradizionale collegiale, soggetto al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. fff), D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), attiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d), del D.lgs. 175/2016;
- che il Comune di Borgo Chiese, ente socio della Società, possiede n. 95.766 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale unitario di euro 1 (uno), su un totale di n. 5.500.000 azioni, pari all'1,7412 % del capitale;
- che la Società è attratta al controllo analogo congiunto come da art. 5, comma 9 escluso, e 192 del D.lgs. 50/2016 e come da artt. 2, comma 1, lett. d) e 16, TU 2016;
- che in data 27.02.2018 il Consorzio B.I.M. del Chiese, socio di maggioranza della Società, ha presentato all'A.N.A.C., anche per conto degli altri enti soci, domanda 486 di iscrizione della Società nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house*, previsto dall'art. 192, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
- che, data l'esigenza di adeguare le previsioni del sopra richiamato contratto dd. 07.07.2015 repertorio n. 4/A.P. del Comune di Condino, come integrato con atto repertorio n. 1/A.P. del Comune di Borgo Chiese di data 21.03.2016, alla nuova situazione determinatasi a seguito dell'esecuzione e completamento delle opere di sistemazione delle aree pertinenziali del complesso edificiale centro acquatico e polifunzionale da parte della Società, delegata dal Comune alla relativa realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., tra le parti sono state concordate le necessarie modifiche da apportare al contratto ed è stato

predisposto lo schema di atto relativo a tali modifiche, nel testo approvato dal Consiglio comunale di Borgo Chiese con deliberazione n. 18 di data 04.06.2019, dal Consiglio di amministrazione della Società in data 27.05.2019 e dal Comitato di controllo analogo congiunto in data 03.06.2019;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Al contratto per l'affidamento *in house* del servizio di gestione del Centro Acquatico e attività accessive di data 07.07.2015 repertorio n. 4/A.P. stipulato tra il Comune di Condino e la Società, integrato con atto di data 21.03.2016 repertorio n. 1/A.P. stipulato tra il Comune di Borgo Chiese e la Società, sono apportata le seguenti modifiche, per effetto delle quali:

❖ al primo periodo DELL'ART. 2 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO, dopo “*impianti*,” è aggiunto “*comprese le due vasche di nuova realizzazione (vasca esterna e vasca estiva)*”; a seguito della modifica, la nuova formulazione dell'ART. 2, primo periodo, è la seguente:

“*Il Comune affida direttamente in house providing alla Società, per anni 10 (dieci) a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, il servizio di gestione del Centro Acquatico di Condino e attività accessive, con tutti i suoi impianti, comprese le due vasche di nuova realizzazione (vasca esterna e vasca estiva), nonché l'organizzazione di attività sportive, agonistiche, formative, ricreative, del tempo libero ed ogni altra attività complementare e accessoria.*”;

❖ il secondo periodo DELL'ART. 18 – ALTRI ONERI A CARICO DELLA SOCIETA' E DEL COMUNE, è così sostituito:

“*Oltre a quanto previsto in capo al Comune dagli articoli precedenti, si richiamano le disposizioni di cui al contratto di servizio (teleriscaldamento) repertorio n. 10/A.P. del Comune di Borgo Chiese di data 17.10.2017, stipulato tra Comune di Borgo Chiese ed*

E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. e al contratto per la fornitura di energia termica repertorio n. 16/A.P. del 06.11.2017, stipulato tra Comune di Borgo Chiese, Condino Energia s.r.l. ed E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. quale soggetto subentrante.”;

❖ **L'ART. 20 – VALENZA SOCIALE DEL CENTRO ACQUATICO E CONTRIBUTO ALLA GESTIONE, è così sostituito:**

“Stante il significato universale dello sport, la sua importanza per lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico della persona, la sua funzione formativa e sociale, la sua valenza quale fattore di crescita, di interazione, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di aggregazione, di socialità, di accettazione delle diversità, di benessere, in grado quindi di sviluppare le potenzialità di ciascun individuo e le relazioni sociali tra le persone, di favorire una crescita armoniosa, di ridurre l'insorgenza di problematiche connesse all'isolamento, all'estraniazione, alla carenza di contatti interpersonali, il Centro Acquatico è struttura deputata ad incentivare e a elevare la qualità della pratica sportiva e delle attività ricreative nell'ambito del potenziale bacino di utenza, ad assicurare spazi di crescita, anche agonistica, degli atleti e in generale un uso pubblico-sociale tale da garantire la diffusione e l'incremento di una tale pratica, delle attività formative, ricreative e del tempo libero e l'aggregazione giovanile.

La controprestazione a favore della Società per la gestione in house del servizio oggetto del presente contratto consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Centro Acquatico, per le finalità previste dal contratto che la Società deve garantire; in considerazione di ciò, il Comune riconosce alla Società un contributo annuo di importo pari al disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo della gestione dell'impianto, oltre ad I.V.A. se dovuta, tenuto conto di quanto di seguito previsto dal presente articolo.

Il Comune si impegna a liquidare il predetto contributo alla Società in 4 (quattro) rate di

acconto uguali, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre, sulla base di quanto previsto a tale titolo nel preventivo economico sulla gestione di cui al successivo art. 21, punto 3).

Il contributo in acconto di cui sopra sarà annualmente soggetto a conguaglio, sia in aumento che in diminuzione, in funzione del conto consuntivo della gestione dell'impianto che la Società dovrà presentare al Comune entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno cui si riferisce la gestione. In particolare, partendo dal contributo previsto a carico del Comune nel preventivo economico sulla gestione di cui al successivo art. 21, punto 3), il contributo sarà:

- aumentato in funzione dei minori ricavi conseguiti dalla Società per la gestione del Centro Acquatico e attività accessive rispetto a quelli previsti dal citato preventivo economico della gestione, derivanti da minori accessi degli utenti e/o dalla riduzione delle tariffe;
- diminuito in funzione dei maggiori ricavi conseguiti dalla Società per la gestione del Centro Acquatico e attività accessive rispetto a quelli previsti in detto preventivo economico della gestione, dipendenti da maggiori accessi degli utenti e/o dall'aumento delle tariffe;
- diminuito in funzione dei minori costi sostenuti dalla Società per la gestione dell'impianto rispetto a quelli previsti dal medesimo preventivo economico della gestione;
- aumentato in funzione dei maggiori costi, rispetto a quelli previsti dallo stesso preventivo economico, conseguenti a:
 - o forza maggiore;
 - o inadempienze da parte del Comune ai propri impegni contrattuali;
 - o variata gestione in termini di orari e periodi di apertura del Centro Acquatico

concordati con il Comune compreso il correlato aumento dei costi del personale

impiegato;

- variazioni contrattuali con riferimento al personale impiegato;
- variazione di altri costi non dipendenti dalla Società ma dall'andamento del mercato, dall'aumento di tariffe imposte da altre autorità e/o di ulteriori imposte e tasse in applicazioni di disposizioni di legge, compresa l'IMIS o imposte similari che la Società fosse tenuta a corrispondere al Comune.

Detto conguaglio dovrà essere effettuato, dalla parte debitrice all'altra, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno cui si riferisce la gestione, anche mediante integrazione o riduzione della seconda rata di acconto di cui sopra.

Il ritardato pagamento sia delle rate di contributo che del conguaglio comporterà per la parte inadempiente la corresponsione all'altra parte degli interessi in ragione del tasso legale maggiorato di 3 punti.;

❖ L'ART. 21 – DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AL COMUNE, è così sostituito:

“La Società ha l'obbligo di presentare al Comune, oltre al conto consuntivo della gestione di cui al quarto periodo del precedente art. 20, la seguente documentazione entro il 15 novembre di ogni anno:

1) relazione tecnica sullo stato generale dell'impianto acquatico e delle attrezzature alla data del 30 settembre dell'anno in corso;

2) relazione sulle attività svolte nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre dell'anno precedente ed il 30 settembre dell'anno in corso, corredata di dati sull'utenza generale nel medesimo periodo;

3) preventivo economico sulla gestione relativa all'anno successivo.”

ARTICOLO 2

Il presente atto, stipulato mediante scrittura privata e in modalità elettronica, sarà soggetto a

registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131

e ss.mm..

ARTICOLO 3

Sono a carico della Società tutte le spese e imposte relative alla stipulazione del presente

atto; l'imposta di bollo è assolta mediante contrassegni telematici rilasciati in data

14.06.2019, numeri identificativi 01180253005468 e 01180253005457, apposti su copia

cartacea dell'atto, conservata presso il servizio segreteria del Comune di Borgo Chiese.

ARTICOLO 4

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali sopra riportati sono

raccolti dal Comune in esecuzione di una funzione di interesse pubblico e prescritti dalle

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, verranno utilizzati al

fine esclusivo dell'integrale esecuzione del presente atto e saranno oggetto di comunicazione

e diffusione ai sensi di legge. Dichiariano le parti di aver preso visione e di conoscere

l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, esposta per esteso presso gli

uffici del Comune di Borgo Chiese e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione

Privacy.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul presente file della firma digitale, di cui

agli artt. 21 e 24 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm., sia del legale rappresentante della

Società che, per ultimo, del legale rappresentante del Comune.

La data del presente atto coincide con quella di repertorizzazione all'interno del sistema di

gestione documentale PI.Tre del Comune di Borgo Chiese.

PER LA SOCIETÀ E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A. - IL PRESIDENTE

Panelatti Franco

PER IL COMUNE DI BORGO CHIESE - IL SINDACO

Pucci Claudio